



Senato della Repubblica e Camera dei deputati

*Commissioni speciali per l'esame degli atti urgenti
presentati dal Governo, riunite in sede congiunta*

A.G. n. 22

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Audizione CNA

31 maggio 2018

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato ad adeguare il quadro normativo italiano alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (da ora in poi «Regolamento»), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Dopo oltre venti anni, la disciplina della protezione dei dati personali diventa oggetto di una riformulazione non formale ma sostanziale, che fa perno sul principio della responsabilizzazione (*accountability*) in ordine alla verifica dei rischi inerenti al trattamento per i diritti e le libertà degli interessati. Tutti i soggetti responsabili del trattamento sono chiamati a decidere autonomamente modalità, garanzie, limiti e, più in generale, le misure propedeutiche al trattamento, vale a dire la raccolta, la conservazione, l'uso e la protezione dei dati (Capo IV del Regolamento).

Le norme del Regolamento sono per la maggior parte direttamente applicabili, e, a partire dal 25 maggio, costituiscono il regime primario interno circa la protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali. In tal senso, l'art. 13, comma 3, della legge di delegazione europea 25 ottobre 2017, n. 163, ha delegato il Governo a conformare l'ordinamento nazionale al mutato contesto normativo europeo in tema di *privacy*. Pertanto, in ossequio ai criteri direttivi indicati dalla predetta disposizione, lo schema di decreto legislativo in esame:

a) abroga espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (da ora in poi «Codice»), incompatibili con le disposizioni contenute nel Regolamento;

- b) modifica ed integra il suddetto Codice, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nella normativa europea (c.d. clausole di flessibilità);
- c) coordina le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal Regolamento;
- d) prevede il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali;
- e) adegua, nell'ambito delle modifiche al Codice, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del Regolamento con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

1. I COMPITI DEL GARANTE

L'art. 14, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, conformemente a quanto affermato dall'art. 57 del Regolamento, riscrive per intero i contenuti dell'art. 154 del Codice. Tale disposizione è chiamata a specificare i compiti del Garante.

La lettera c), comma 1, del nuovo art. 154 del Codice, impegna in particolare il Garante a promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi richiamati dall'art. 2-*quater*. Nello svolgere questo tipo di compito, **si consideri la necessità di osservare il principio di rappresentatività e di raccogliere i rilievi delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per definire regole deontologiche tese a disciplinare modalità di trattamento semplificate per micro, piccole e medie imprese.**

Con riferimento invece alla lettera e), comma 1, del medesimo articolo, che prescrive al Garante l'obbligo di predisporre annualmente una relazione da trasmettere sia al Parlamento che al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, appare necessario che il Governo dettagli la portata di questo adempimento (sul punto si veda l'art. 59 del Regolamento). Infatti, nell'ambito di tale relazione, **è opportuno che l'autorità di controllo informi le istituzioni italiane sull'attività svolta anche grazie al dialogo instaurato con le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.** Per fare questo è però fondamentale **prevedere presso il Garante un tavolo tecnico di confronto permanente tra l'autorità di controllo e le predette associazioni, al fine di semplificare, definire puntualmente e monitorare il quadro degli adempimenti ricadenti sulle imprese.** Ci riferiamo in particolare alla necessità per le imprese di piccole dimensioni di provvedere o meno alla designazione del responsabile della protezione dei dati (*DPO - Data Protection Officer*) e alla tenuta del registro per le operazioni relative al trattamento dei dati personali, adempimenti sui quali permangono ancora diverse incertezze applicative dettate da un atteggiamento eccessivamente prudenziale che non esclude determinati oneri anche quando non espressamente richiesti.

2. I POTERI DEL GARANTE

Con riguardo all'art. 58, par. 6, del Regolamento, il quale consente agli Stati membri dell'Unione di attribuire ulteriori poteri alle autorità di controllo nazionali, l'art. 154-*bis* del Codice italiano, così come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legislativo, assegna alcuni poteri al Garante italiano, nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli indicati dalla normativa europea. Segnatamente, la lettera a), comma 1, dell'art. 154-*bis*, sancisce a favore

del Garante il potere di adottare linee guida di indirizzo che concernono «misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'art. 25 del Regolamento». In tal senso, **occorre indirizzare il Garante all'esercizio di tale prerogativa tenendo in debita considerazione le diverse tipologie di trattamento svolte e i relativi costi di attuazione.** Difatti, sviluppare delle raccomandazioni allo scopo di ottenere dei comportamenti conformi, implica l'impegno a proporzionare il peso degli oneri amministrativi all'entità delle attività poste in essere dalle imprese titolari del trattamento dei dati.

D'altra parte, è lo stesso art. 22, comma 10, dello schema ad impegnare il Garante per la protezione dei dati personali a promuovere, nelle linee guida di cui al già citato art. 154-*bis*, «modalità semplificate di adempimento degli obblighi gravanti sul titolare del trattamento», in considerazione delle «esigenze di semplificazione» di micro, piccole e medie imprese. Si tratta di una rilevante attribuzione individuata dallo schema di decreto, giacché rimette nelle mani del Garante il potere di iniziativa per avviare un percorso condiviso utile ad elaborare le predette linee guida, garantendo così sostegno e consulenza alle piccole imprese.

3. LA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello schema, il Garante, con provvedimento di carattere generale e previa consultazione pubblica, individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative a trattamenti funzionali all'esecuzione di un obbligo legale, di un compito di interesse pubblico ovvero connessi all'esercizio di pubblici poteri o comunque inerenti le specifiche situazioni contemplate dal capo IX del Regolamento (libertà di espressione e

informazione, accesso documentale, numero di identificazione nazionale, rapporti di lavoro, archivistica, ricerca scientifica, storica, statistica, obblighi di segretezza, contesti religiosi) che risultano compatibili con le nuove disposizioni europee. L'art. 21 reca dunque una disciplina transitoria che conserva nei fatti il regime delle autorizzazioni per determinate tipologie di trattamento dei dati. **Con riguardo alle altre tipologie di trattamento che non comportino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, appare opportuno sollecitare il Garante nell'indicazione di quei criteri che dispensano dalla valutazione di impatto sulla protezione dei dati.** L'esonero da tale adempimento faciliterebbe l'individuazione dei soggetti non gravati dalla valutazione d'impatto, riducendo, allo stesso tempo, l'alea applicativa del nuovo istituto. Il Regolamento europeo stabilisce infatti come l'autorità di controllo possa redigere e rendere pubblico «un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati» (sul punto si veda l'art. 35, par. 5, del Regolamento).

4. LA PROROGA E LA PROPORZIONALITÀ DELLE SANZIONI

La normativa in questione si prepara ad entrare in vigore in un clima in cui domina l'incertezza per le nuove sanzioni, a causa: a) dell'elevato coefficiente di complessità che presenta la materia; b) dei ritardi accumulati dal Governo nella adozione del decreto legislativo teso ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento del 27 aprile 2016; c) della parziale definizione di una cornice interpretativa di sussidio alle imprese messa a disposizione dal Garante. Di conseguenza, sul modello del periodo di grazia già ottenuto in sede europea dalla Francia e in linea con quanto suggerito dalle principali organizzazioni europee di piccole e medie imprese riunite in UEAPME (*The European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises*), si chiede la concessione di una fase

transitoria nel corso della quale non potranno essere irrogate sanzioni alle imprese. In altri termini, si consideri l'opportunità di non imporre le sanzioni nel primo anno di applicazione del Regolamento per consentire ai soggetti interessati di completare i propri piani di adeguamento alla normativa ed evitare quindi di incorrere in sanzioni considerevolmente onerose. In tal senso, **secondo CNA è necessario inserire nello schema di decreto legislativo in oggetto la proroga di un anno dell'entrata in vigore delle sanzioni.**

In ogni caso, l'ammontare delle sanzioni deve comunque risultare proporzionato alla dimensione di impresa, in ottemperanza ai principi dello *small business act*. Prima della loro concreta applicazione, si consideri nello schema di decreto legislativo l'impatto che le sanzioni amministrative potrebbero avere sulla vita di impresa. Infatti, una medesima percentuale sanzionatoria può incidere diversamente allorché applicata a una piccola realtà produttiva ovvero a un grande gruppo societario. Se nel secondo caso la sanzione finisce con il tradursi presumibilmente in un mero capitolo da inserire in bilancio, nel primo caso può mettere a repentaglio la continuazione della stessa attività di impresa. Allora, onde evitare che si determini un pregiudizio eccessivo per micro e piccole imprese, occorre tener conto della effettiva dimensione di impresa, considerando in particolare: a) il numero di addetti; b) il settore merceologico di attività; c) il volume medio del fatturato annuo. D'altronde, il Regolamento, per il calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria si riferisce al «fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente» (Art. 83). Sicché, il nuovo impianto normativo europeo sembra anzitutto protendere lo sguardo verso attività di *marketing* e profilazione svolte da gruppi societari che operano stabilmente su scala internazionale e a cui si lega un livello di rischio per la protezione dei dati mediamente alto. Di contro, nei confronti di imprese di minori dimensioni, si evince come il Regolamento mostri una propensione ad una disciplina diversificata e proporzionata.

